



COMUNE DI MONTE CREMASCO
Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma n° 12
26010 – Monte Cremasco CR

0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it

R. O. Nr.	O	Istituzione temporanea del restringimento della carreggiata, senso
30/2021	G	unico alternato temporaneo regolato segnaletica stradale e/o
Data	G	movieri lungo la LOCALITA' MADONNA DELLE ASSI nel tratto
18/10/2021	E	adiacente il Santuario nel periodo compreso fra il 18/10/2021 ed il
Prot.	T	18/11/2021 e comunque sino a fine lavori per intervento di
897-1	T	installazione ponteggio a seguito di rifacimento copertura.
	O	

IL SINDACO

VISTA la richiesta pervenuta in data 08/10/2021 prot. 8643 dalla ditta TABACCHI SNC con sede in Monte Cremasco Via Dante Alighieri 26, con la quale richiede occupazione suolo pubblico per installazione ponteggio a seguito di rifacimento copertura al Santuario Madonna delle Assi;

ACCERTATO che per poter garantire l'incolumità delle persone e assicurare la normale circolazione stradale si rende necessario istituire un senso unico alternato regolato segnaletica stradale nonché il restringimento della carreggiata nel tratto adiacente al Santuario in LOCALITA' MADONNA DELLE ASSI nel periodo compreso fra il 18/10/2021 ed il 18/11/2021 e comunque sino a fine lavori;

RITENUTO che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative vigenti in materia di circolazione stradale.

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO gli articoli 5,6,7 e 21 del vigente Codice della Strada, successive modificazioni od integrazioni ed il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e sue successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

nel periodo compreso fra il 18/10/2021 ed il 18/11/2021 e comunque sino a fine lavori,

- L'istituzione temporanea del restringimento della carreggiata e contestuale senso unico alternato temporaneo regolato mediante segnaletica stradale nel tratto adiacente al Santuario in LOCALITA' MADONNA DELLE ASSI;
- Sarà cura della Ditta TABACCHI SNC con sede in Monte Cremasco Via Dante Alighieri 26 provvedere a segnalare l'area stradale descritta mediante apposita segnaletica prevista dal

C.d.S., con modalità visibile anche in ore notturne con lampade adeguate come indicato nella tav.60;

DEMANDA

- a) **Che il Direttore Lavori, quale responsabile del cantiere,** porti a conoscenza la Ditta esecutrice dei lavori, delle regolamentazioni dettate dalla presente Ordinanza, provveda alla verifica della segnaletica utilizzata e al controllo sulla congruità ed efficienza della stessa per tutta la durata del cantiere;
- b) **Che la ditta esecutrice dei lavori o altra subappaltatrice autorizzata individuata nella ditta TABACCHI SNC con sede in Monte Cremasco Via Dante Alighieri 26,** provveda a portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali secondo quanto imposto dall'art. 21 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dai relativi artt. del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 (tav. 60 DM 10 luglio 2002 – G.U. n. 226 del 26/09/2002), ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposto in modo ben visibile sulla testata del cantiere; La ditta esecutrice dei lavori resterà responsabile, in solido con eventuali ditte autorizzate e/o subappaltatrici dei lavori stessi e della posa della segnaletica
- c) **Che i segnali siano scelti dalla Direttore Lavori ed installati dalla Ditta esecutrice dei lavori,** in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli articoli 30 e 31 del DPR n.495/92. Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica permanente;

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 nr. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque vi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durante le ore notturne qualsiasi tipo di ostacolo o limitazione, dovrà essere adeguatamente evidenziata da segnalatori luminosi.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per gli eventuali danni causati a cose e/o persone.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il: *Sovrintendente di Polizia Locale Sponchioni Augusto*.

Gli Operatori della Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i contenuti del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.

DISPONE

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e nelle forme e nei termini di legge, pubblicazione sull'App "ComuneInforma" e mediante la consegna ai seguenti soggetti:

- Alla ditta Tabacchi Snc con sede in Monte Cremasco Via Dante Alighieri 26;
- Ufficio Polizia Locale di Monte Cremasco polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it
- Stazione Carabinieri di Pandino stcr129280@carabinieri.it
- Autoguidovie Italiane/Adda Trasporti - mlivraga@autoguidovie.it;
- Ufficio Tecnico Comunale: ufficio.tecnico@comune.montecremasco.cr.it;

Dalla Residenza Municipale lì, 18/10/2021



Il Sindaco
avv. Giuseppe Lupo Stanghellini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lupo Stanghellini".